



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE " RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI "
- SERVIZIO AFFARI GENERALI -

Data 28.02.2022

Atto n° 490

Oggetto: Rimborso spese legali per il Procedimento n. _____ della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, a carico di un ex Amministratore pro-tempore- presso il Comune di Vittoria

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 25.02.2022....

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.10.462,60_è imputata al CAP.710 IMP.177/2022

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria AL FINE DI EVITARE DANNI PATRIMONIALI ALL'ENTE DERIVANTI DA ONERI LEGALI

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 28.02.2022

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Nota assunta al Prot. Gen. N.20688 del 21.05.2021 di quest'Ente, con la quale l'Avv. Nicosia Giuseppe ha trasmesso istanza di integrazione documenti a precedenti comunicazioni e alla richiesta di rimborso spese legali prot. n.8841 del 2.03.2021, in qualità di ex Sindaco del Comune di Vittoria corredata, in allegato fra l'altro, dalla fattura/parcella n.20 del 21.12.2020 delle spese e competenze legali prestate dall'Avvocato di fiducia,, riferiti all'assistenza legale prestata nell'ambito del

procedimento n. _____ della Corte dei Conti della Regione Sicilia definito con Decreto di Archiviazione del
, conseguente al procedimento penale N. _____ del Tribunale di Ragusa e Sentenza di Assoluzione N°
837/17 Reg. Sent. pronunciata in data 30.05.2017, divenuta irrevocabile il
assolvendo tutti gli imputati;

RICHIAMATA la normativa afferente al pubblico impiego ed in ordine al rimborso delle spese legali per i giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, e precisamente:

- Art 18, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, N. 67, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 1997, N. 135, la cui *ratio*, declinando e traducendo un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di *locupletatio cum aliena iactura*, consiste nel "tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali";

- Art.16 del DPR N. 191/1979 richiamato dall'Art. 67 del DPR. N. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'Art. 50 del DPR N. 333/90, secondo cui è prevista l'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

- Art. 28 del CCNL del 14.05.2000 che recepisce il sistema già delineato dall'Art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo cui l'Ente Locale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente;

RICHIAMATA la legislazione della Regione Sicilia in tema di "**Patrocinio legale**" e precisamente:

1. Legge Regionale n. 145/1980, all'Art. 39 prevede che ai dipendenti i quali, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, venga assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, a condizione che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
2. Legge Regionale n. 30/2000, all'Art. 24, sancisce espressamente che l'Art. 39 della L.R. N. 145/1980 debba essere interpretato che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

CONSIDERATO altresì:

3. CHE la possibilità di accordare anche agli amministratori locali la rimborsabilità delle spese processuali, alla stregua della parificazione, ai suddetti fini, degli amministratori ai pubblici impiegati, e quindi l'equiparazione fra gli amministratori ed i dipendenti, ritenendo così estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per i secondi, è stata reiteratamente sostenuta dalle pronunce di una parte consistente della giurisprudenza che qualifica il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'ente locale quale principio di carattere generale dell'ordinamento amministrativo e, di conseguenza, ha ritenuto possibile effettuare un'applicazione estensiva dell'art. 67, DPR n. 268/1987 anche nei confronti degli stessi amministratori degli Enti locali (Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 641/2005; Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n. 636/2008);
4. CHE altro indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto in via analogica il caso del rimborso delle spese legali agli amministratori locali alla disciplina del mandato, prevista dall'art. 1720 c.c. (Cons. Stato n. 1713/2011; Cass. n. 478/2006) e quindi al fatto che l'Ente locale deve attentamente valutare, con prudente apprezzamento, se, nella concreta fattispecie, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti dei propri Amministratori e precisamente: a) i fatti attribuiti, quale addebito in sede giudiziaria, devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di

assoluzione; c) non deve sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore né qualsivoglia dolo o colpa grave dell'amministratore;

DATO, quindi, atto:

5. CHE è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti ed amministratori di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;
6. CHE l'Ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario o amministratore, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario o amministratore e l'Ente ed, infine, la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione che abbia escluso la responsabilità dell'interessato e accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

ACCERTATA, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali chieste già del Comune di Vittoria, in quanto:

- non sussiste conflitto di interesse con l'Ente dal momento che il procedimento penale a carico degli stessi si è concluso con l'emissione di una <<sentenza di assoluzione>>, N. emessa dal Tribunale di Ragusa ile conseguente procedimentodella Corte dei Conti della Regione Sicilia con Decreto di Archiviazione delche non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare e contabile a carico del predetto amministratore;
- i fatti e gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento penale in questione per i quali il suddetto ha chiesto il rimborso delle spese legali, risulta riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ;
- la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione esclude la responsabilità degli amministratori *de quo* e l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave dello stesso;
- è stata prodotta la fattura n.30 del 21.12.2020 di complessive €.10.462,60, già quietanzata, senza iva in quanto soggetto sottoposto a regime forfettario agevolato, emessa , difensore di fiducia il cui importo risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.. Detta fattura è stata trasmessa con nota del 20.05.2021, assunta al prot. gen. n.20688 del 21.05.2021 dell'Ente, a integrazione della precedente comunicazione prot. gen n.14320/2021 a riscontro della Ns. nota prot. n.13431 del 31.03.2021;

PRECISATO, altresì, che «qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri Amministratori assolti, potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del D.Lgs n. 267/2000» (Corte dei Conti, Sez.Reg. Controllo Veneto, parere 6-7 nov. 2013, n. 334);

DATO ATTO che sussistono i presupposti che giustificano il diritto al rimborso delle spese legali sostenute , pro-tempore del Comune di Vittoria, per difendere le proprie prerogative in giudizio;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, ammissibile la richiesta di rimborso spese legali sostenute nel procedimento della Corte dei Conti di che trattasi;

Vista la Sentenza n.837/2017;

Visto il procedimento n.....della Corte dei Conti della Regione Sicilia;

Visto l'art. 28 del CCNL del 14.05.2000 ;

Visto l'art. 13 del D.L.vo n.247/2012;

Visto il parere n.334 del 6 - 7 novembre 2013 della Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Veneto;

Visti gli artt.107,151 e 183 del D,L.gs.vo n.267/00;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTI gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vittoria";

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.02 del 10.01.2022 di "Approvazione dell'esercizio provvisorio e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio 2022" ;

CHE, per quanto contenuto nell'art.163 D.L.vo n.267/00 e ss.mm.ii. la superiore somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, onde evitare ulteriori somme discendenti da nuove azioni legali;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Impegnare la spesa complessiva di €. 10.462,60 nel Cap. 710 cod. U .01-1.11.10.05.04.001 del corrente bilancio provvisorio 2022, spesa dovuta quale rimborso spese legali sostenute
..... del Comune di Vittoria, nell'ambito del procedimento della Corte dei Conti della Regione Sicilia, come da copia fattura n.30 del 21.12.2020 prodotta in conformità alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
2. Liquidare, con successivo atto, quanto spettante a..... quale rimborso spese legali senza null'altro chiedere o pretendere in merito al rimborso di che trattasi.
3. Di dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.lgsn.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
6. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESP.LE DI P.O.

F.to (Sig.ra G. Tomasi)

IL DIRIGENTE ad interim

F.to (Dott. La Malfa G.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal.02.03.2022...al...16.03.2022..... e registrata al n.....
.....del registro pubblicazioni.

Vittoria li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO